

Direzione Regionale della Liguria

Area di Staff al Direttore Regionale

**Genova, 30 ottobre 2014**

Alla Direzione Provinciale di Genova

All' Ufficio Controlli Fiscali  
Ufficio Accertamento e  
Riscossione  
Ufficio Legale  
Ufficio Gestione tributi  
della Direzione Regionale  
Liguria  
SEDE

E, p.c.

Alla Direzione Provinciale di Savona  
Direzione Provinciale di Spezia  
Direzione Provinciale di Imperia

All' Ufficio Audit e sicurezza  
della Direzione Regionale Liguria  
SEDE

**OGGETTO: Decreto 20 ottobre 2014 di sospensione dei versamenti ed adempimenti tributari per i Comuni coinvolti nell'alluvione dei giorni 10-14 ottobre 2014**

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 246 del 22 ottobre 2014 il [decreto 20 ottobre 2014 del Ministro dell'Economia e delle Finanze](#) emanato ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Esso dispone la sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dai tragici eventi meteorologici del 10 - 14 ottobre 2014 verificatisi nella nostra ed in altre Regioni. L'[allegato A](#) al decreto individua i Comuni interessati dalle disposizioni in esso recate, che per la Liguria sono tutti i comuni della provincia di Genova.

Il decreto dispone che per i soggetti, anche in qualità di sostituti d'imposta, che alla data del 10 ottobre 2014 avevano residenza ovvero sede

Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Liguria - Via Fiume, 2 - 16121 Genova -

Area di Staff al Direttore Regionale

Tel. 010.5548.205 - Fax 010.5548.289 - [dr.liguria.staff@agenziaentrate.it](mailto:dr.liguria.staff@agenziaentrate.it)

legale o operativa nel territorio dei Comuni individuati “*sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari (...) scadenti nel periodo compreso tra il 10 ottobre e il 20 dicembre 2014*”. La sospensione, che si estende alle cartelle di pagamento ed alle intimazioni di pagamento emesse dall’Agente della Riscossione non si applica tuttavia alle ritenute, le quali devono essere operate e versate dai sostituti d’imposta.

A seguito delle richieste di chiarimento giunte dagli Uffici, dagli Ordini professionali ed Associazioni di categoria, nonché dei contatti intercorsi nelle vie brevi con le Direzioni centrali competenti ritengo opportuno impartire le indicazioni che seguono.

Il decreto, come si vede, dispone la sospensione di tutti i versamenti e adempimenti tributari, con esplicita esclusione delle sole ritenute, che vanno effettuate e versate secondo i termini ordinari.

L’indicazione che intendo fornire va nel senso di una interpretazione *onnicomprensiva* degli adempimenti sospesi, secondo la logica: *ciò che non è espressamente escluso è compreso*. Pertanto, a titolo puramente esemplificativo, e per rispondere ad alcuni dubbi sollevati, segnalo che la sospensione dei termini opera:

- per i pagamenti derivanti da comunicazioni di irregolarità nonché da controlli *ex art. 36 ter*, la cui emissione – per inciso - è stata *medio tempore* già sospesa a livello centrale;
- per i pagamenti rateali, ivi comprese le prime rate - a seguito delle quali la rateazione si perfeziona -, anche relativi ad istituti deflattivi del contenzioso (acquiescenza, adesione, mediazione, conciliazione)
- per la registrazione di atti o altri adempimenti analoghi quali quelli relativi alla presentazione delle dichiarazioni di successione;
- per i pagamenti relativi ad avvisi di liquidazione per imposta di registro principale;

La sospensione riguarda poi, per espressa indicazione, anche il pagamento di somme (è da ritenersi anche a titolo di ritenute) contenute in cartelle e avvisi di riscossione di pertinenza dell’Agente della Riscossione. La circostanza che il decreto specifichi che nell’ambito della sospensione rientrino anche gli adempimenti relativi a tali atti va evidentemente ad allargare (non certo a restringere) il perimetro degli adempimenti sospesi, coinvolgendo anche gli atti propri di Equitalia oltre quelli dell’Agenzia delle Entrate.

E’ bene precisare che il beneficio della sospensione non implica in alcun modo che il contribuente non possa comunque spontaneamente adempiere (e

quindi versare, registrare, dichiarare). Gli Uffici avranno cura di dare indicazioni in tal senso ad eventuali dubbi o richieste sollevate da contribuenti o consulenti.

**Le presenti indicazioni potranno essere oggetto di correzioni e/o integrazioni sulla scorta di ulteriori chiarimenti che pervenissero dalle strutture centrali.**

Per ciò che concerne infine la questione sollevata da Ordini e Associazioni relativamente alle ritenute eventualmente non operate o versate da contribuenti nel periodo che va dall'evento alluvionale alla data di pubblicazione del decreto, si ritiene che, in attesa di più specifiche indicazioni o provvedimenti a sanatoria di eventuali ritardi, l'indicazione da fornire ai contribuenti allo stato non possa che essere quella di versare nei 30 giorni successivi alla scadenza del termine fruendo del ravvedimento cd. breve (sanzioni ridotte al 3% del tributo omesso e interessi calcolati in relazione ai giorni di ritardo). I versamenti che intervenissero oltre i 30 giorni saranno ravvedibili con le sanzioni previste per il ravvedimento cd. lungo (sanzioni ridotte al 3,75%, possibile entro il termine di un anno dalla scadenza del termine).

Il Direttore Regionale  
F.to Alberta DE SENSI\*

*\*Firma autografa apposta sull'originale*